

COMUNE DI BERZO DEMO

STATUTO

Delibera n. 11 del 23/2/2001.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I: La Comunità

Art. 1 (Principi fondamentali)

1. La comunità di Berzo Demo è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato e della Regione.
2. L'attribuzione alla Comunità Locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per concorrere alla elevazione della qualità della vita dei cittadini.
5. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
6. Le funzioni degli organi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.
7. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità locale.

Capo II: Il Comune

Art. 2 (Le finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità locale, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione.
2. Assume iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione e della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
4. Il Comune persegue la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
5. La competenza del Comune è costituita dall'ambito territoriale nel quale si esplicano gli interessi pubblici e privati.

Art. 3 (Le Funzioni)

1. Il Comune è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, con l'esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, con particolare riferimento a quelle relative a settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate e subdelegate dalla Regione nell'interesse della Comunità locale secondo le modalità previste dal proprio ordinamento, nel rispetto delle relative norme stabilite dalla legislazione regionale.

Art. 4 (L'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa del Comune si esplica nel rispetto dei principi della partecipazione democratica, della equità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione delle procedure e dell'azione amministrativa costituisce elemento qualificante degli organi elettivi e dell'apparato burocratico comunali.
3. Appositi Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge, garantendo ai cittadini la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 5 (Territorio e sede comunale)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai paesi di Berzo, Demo, Monte; dagli agglomerati di Saletto, Forno Allione e dalle località La Palazzina, Bettolino e Lorengo.
2. Il territorio comunale si estende per Kmq. 16,03 e confina con i Comuni di Cevo, Cedegolo, Sellero, Paisco Loveno, Malonno e Sonico.
3. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale, definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. La sede del Comune è posta in Berzo Capoluogo.
4. La modifica della sede comunale e della denominazione degli agglomerati urbani può essere determinata soltanto con atto del Consiglio comunale, previa consultazione popolare.
5. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

Art. 6 (Albo pretorio)

1. Il Consiglio Comunale individua nella sede comunale apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti stessi.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 (Stemma e gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Berzo Demo ed ha il diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica del 15.12.1981.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
3. Il gonfalone e lo stemma del Comune possono essere modificati con deliberazione del Consiglio comunale approvata con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Capo III: La potestà regolamentare

Art. 8 (I Regolamenti comunali)

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.
3. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Tale regolamento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità.

TITOLO II

GLI ORGANI

Capo I: Ordinamento

Art. 9 (Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti democraticamente dal Corpo elettorale comunale secondo le leggi della Repubblica.
2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi.
4. Negli organi collegiali del Comune, di norma, dovrà essere promossa la presenza paritaria di entrambi i sessi per garantire le pari opportunità tra uomo e donna, sia pure con adeguate deroghe motivate da particolari situazioni oggettive.

Capo II: Il Consiglio Comunale

Art. 10 (Ruolo e competenze)

1. Il Consiglio comunale di Berzo Demo è costituito dal Sindaco e da n° 12 Consiglieri, la cui elezione, durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dalle leggi della Repubblica.
2. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabilita dalla vigente normativa.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali opera secondo il metodo della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione comprensoriale, provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono indicare gli obiettivi da raggiungere, la destinazione delle risorse e l'individuazione degli strumenti funzionali all'attività da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.
7. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi mediante l'adozione di atti fondamentali, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associate e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) ai criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed alla disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
8. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti in esso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
9. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tal caso le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
10. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di resa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga se, per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno

dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, si debba procedere allo scioglimento del consiglio. .

Art. 11 (Sessioni e convocazione)

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento consiliare.
4. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di 1/5 dei Consiglieri assegnati, la seduta dovrà tenersi entro il 20° giorno dal deposito dell'istanza.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.

Art. 12 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Consiglio comunale, su questioni di particolare interesse pubblico, legate all'attività amministrativa del Comune, può istituire, su richiesta formale di almeno 1/3 dei consiglieri, commissioni speciali, transitorie e di inchiesta col compito di approfondire la tematica specifica e di approntare una relazione da sottoporre all'esame consiliare.
3. Le commissioni permanenti sono costituite in modo da rappresentare, con criterio proporzionale, i Gruppi presenti in Consiglio.
4. Il Regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicizzazione dei lavori e degli atti.

Art. 13 (Consiglieri comunali)

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale, eccetto per quelli sui quali si sono astenuti o hanno espresso voto contrario.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

Art. 14 (Diritti e doveri dei consiglieri)

1. Ogni Consigliere, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio.
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, e proposte di risoluzioni.

2. Ogni Consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a) dagli uffici del Comune e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) dal Segretario comunale e dagli enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
3. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 15 (Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a costui sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il Regolamento consiliare.
3. Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi consiliari, le norme per la loro formazione, per il loro funzionamento ed i rapporti con gli organi del Comune.
4. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Capo III: La Giunta Comunale

Art. 16 (Composizione, nomina e revoca)

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. È composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 4, tra cui un Vice Sindaco, da lui nominati. Il Sindaco ne comunica la nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può nominare ad Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'Organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e affini fino al 3° grado del Sindaco.
6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio.
8. La Giunta decade a seguito di approvazione di mozione di sfiducia che deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 17 (Competenze e attribuzioni)

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio comunale o ad altri soggetti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 18 (Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei singoli Assessori. In sua assenza tali funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.
2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario che redige il verbale.
3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

Può essere invitato alle riunioni della Giunta, per essere consultato su particolari argomenti afferenti alle sue funzioni ed incarico, il Revisore dei conti.

Art. 19 (Gli Assessori)

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e dell'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega conferisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può, motivandola, essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
2. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio e alle Autorità competenti dal Sindaco nello stesso termine.
3. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa sono presentate al Sindaco e comunicate dallo stesso al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

Capo IV: Il Sindaco

Art. 20 (Ruolo e funzioni)

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione del Segretario comunale.
4. Quale ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

5. Il Sindaco è garante della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
6. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
7. Impartisce direttive al Segretario comunale in ordine al funzionamento ed alla gestione ottimale di tutti gli uffici ed i servizi.
8. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene e di polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
9. Può incaricare i Consiglieri Comunali di seguire specifici settori della Pubblica Amministrazione o dell'organizzazione comunale, tenendo conto anche della suddivisione in frazioni del territorio comunale.
10. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
11. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta; le istanze di partecipazione sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
12. Compie tutti quegli atti, in collaborazione con gli Assessori e con i funzionari comunali, che sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi di competenza del Comune, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.
13. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge.
14. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre all'esame del Consiglio comunale nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dal Regolamento.
15. Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
16. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e determinano lo scioglimento del Consiglio decorsi 20 giorni dalla presentazione al Consiglio.
17. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 21 (Il Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Delle deleghe conferite al Vice Sindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, ed agli organi previsti dalla legge.
3. A causa di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 22 (Divieto di incarichi e consulenze)

- I. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I: Organi burocratici ed uffici

Art. 23 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

2. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini,

3. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato dal Regolamento che fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma della dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale a settori, uffici e servizi comunali.

5. L'Amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Capo II: Il Segretario Comunale

Art. 24 (Ruolo e funzioni)

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, scelto tra gli iscritti all'albo di cui alla vigente normativa.

2. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 (Le competenze)

1. Il Segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Se il Comune non provvede alla nomina del Direttore Generale in forma associata con altri comuni, compete al Segretario Comunale la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività dei Responsabili di servizio.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento Sindacale.

Art. 26 (Il vice Segretario comunale)

1. Il vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvando e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria, in possesso di diploma di laurea richiesta per l'accesso alla carriera di Segretario comunale e che abbia i requisiti previsti dal Regolamento organico.
3. Lo status giuridico ed economico del vice Segretario è disciplinato dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 27 (Il personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. In considerazione dell'articolazione del Comune in frazioni, l'Amministrazione curerà l'opportuno decentramento dei servizi possibili, nel rispetto del principio della economicità degli stessi e della loro funzionalità, contemperando le legittime aspettative del personale addetto a tali servizi con l'organizzazione complessiva dei servizi comunali.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti amministrativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. Il Regolamento dello stato giuridico del personale, nel rispetto delle leggi e delle norme contenute nei Regolamenti di recepimento dei contratti collettivi di lavoro per il personale delle autonomie locali, disciplina in particolare:
 - a) la struttura organizzativa-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e la cessazione del servizio;
 - d) i diritti, i doveri e le sanzioni;
 - e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) il trattamento economico.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I: Competenze del Comune

Art. 28 (Servizi comunali)

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Art. 29 (Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della Legge.
2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale, con la possibile partecipazione di altri soggetti privati e di società cooperative.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio, valorizzando le forme cooperativistiche di solidarietà sociale e quelle associative di volontariato operanti sul territorio.
5. Le "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica e senza rilevanza imprenditoriale, possono essere costituite per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi.
6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.
7. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana o ad altri enti comprensoriali l'organizzazione e la gestione di funzioni e di servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione economica, efficiente ed efficace.
8. Con apposito Regolamento il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione dei servizi pubblici comunali.

Art. 30 (Gestione associata)

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da conseguire, mediante la stipula di convenzioni.
2. Le modalità di costituzione ed i contenuti delle convenzioni sono definite da apposito Regolamento.

TITOLO V ORDINAMENTO FUNZIONALE Capo I: Organizzazione territoriale

Art. 31 (Organizzazione sovracomunale)

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana ed il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM) al fine di coordinare ed organizzare unicamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II: Forme collaborative

Art. 32 (Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi delle strutture e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 33 (Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di interesse collettivo, ovvero

l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 34 Abrogato

Art. 35 (Unione di Comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 32 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e nelle finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 36 (Accordi di programma)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complessivo per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I: La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

Art. 37 (La partecipazione democratica)

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, secondo le norme stabilite dalla legge 7.8.1990 n. 241, esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi eletti. Attraverso essa il Comune:
 - a) favorisce il sistema associativo ed assicura la gestione dei servizi in forma democratica e partecipata;
 - b) regola la consultazione delle organizzazioni e delle associazioni sociali ed economiche nei settori di loro competenza;

- c) disciplina le modalità di esercizio di istanze, petizioni e proposte, garantendone il diritto sia ai singoli cittadini che alle organizzazioni di categoria ed associazioni;
- d) regola il diritto di iniziativa popolare e garantisce il referendum consultivo su questioni di interesse della collettività, definendone le modalità di espletamento e le materie oggetto di consultazioni;
- e) nomina commissioni consultive.

Art. 38 (La partecipazione delle libere forme associative)

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, gli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola di qualsiasi natura giuridica, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Comune, attuando il principio contenuto nell'art.37, comma primo:
 - a) consente e valorizza la partecipazione al procedimento amministrativo, sia dei singoli, per concreta situazione di interessi legittimi, sia degli enti e delle libere associazioni autonome, in materia di interessi collettivi e diffusi, non solo quale momento propositivo di atti e regolamenti, ma anche come intervento nel procedimento;
 - b) disciplina il diritto di accesso, ai cittadini e alle associazioni, agli atti comunali, sia di quelli pubblicati nei modi di legge e di Regolamento, sia di quelli interni, garantendone non solo la visione di essi, ma anche il relativo diritto di rilascio motivato di copie con esclusione di quelli riservati, come previsto dalla legge e dal Regolamento;
 - c) adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
3. Con apposito Regolamento da adottarsi entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Comune provvede alla disciplina delle materie di cui agli articoli 37 e 38.

Capo II: Il Difensore Civico

Art. 39 (Il Difensore Civico)

1. Il Comune prevede l'istituzione del Difensore Civico associandosi con altri Comuni, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione stessa.
2. In caso di istituzione del difensore civico, apposito regolamento ne disciplina l'elezione, le prerogative, i mezzi nonché i rapporti con i consigli comunali dei comuni interessati.

Art. 40 Abrogato

Art. 41 Abrogato

Capo III: La consultazione dei Cittadini

Art. 42 (Referendum consultivo)

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso l'anagrafe comunale, gli albi pubblici o le associazioni di categoria, su proposte che rivestano rilevante interesse pubblico.
2. Le forme di consultazione preventiva sono: le pubbliche assemblee, i questionari, il referendum consultivo.
3. L'iniziativa di proposta referendaria può essere assunta dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Se l'iniziativa è assunta dai cittadini, la richiesta è ammessa solo se porta la firma autenticata di almeno il 20% del corpo elettorale.
5. È ammessa una sola consultazione referendaria nell'anno solare.
6. Un quesito bocciato non può essere riproposto con nuovo referendum prima che sia trascorso un triennio dalla bocciatura.
7. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi, tariffe e piani finanziari;
 - e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - f) revisione dello Statuto;
 - g) il Piano Regolatore Generale, Piani territoriali e urbanistici, Piani per la loro attuazione e relative variazioni.
8. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CONTABILITÀ E PATRIMONIO

Capo I: La programmazione finanziaria

Art. 43 (La programmazione di bilancio)

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, con il concorso tecnico del Revisore del conto.
3. Il bilancio di previsione, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 44 (Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti)

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

Capo II: L'autonomia Finanziaria

Art. 45 (Le risorse per la gestione corrente)

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei programmi, l'efficiente e l'efficace impiego di tali mezzi.
2. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune i mezzi necessari per conseguire le finalità di cui al comma precedente.

Art. 46 (Le risorse per gli investimenti)

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici disposti da tali leggi.

Capo III: La conservazione e la gestione del patrimonio

Art. 47 (La gestione del patrimonio)

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Capo IV: La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 48 (Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.
2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, segnalando eventuali irregolarità agli organi competenti.
3. Per l'esercizio della sua funzione il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità del Comune.
4. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 49 (Il rendiconto della gestione)

1. La Giunta, con una relazione allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia della gestione, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo V: Appalti e contratti**Art. 50 (Procedure negoziali)**

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. In assenza di Responsabili di servizio interviene per la stipulazione dei contratti, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, o in sua vacanza, il vice Sindaco od un Assessore appositamente delegato ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23/12/2000, n°388”.

Capo VI: Riscossione delle entrate**Art. 51 (La tesoreria)**

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito, tenendo conto anche della comodità della sede.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

TITOLO VIII**FUNZIONE NORMATIVA****Art. 52 (Modificazioni ed abrogazione dello Statuto)**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla normativa vigente.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di nuovo Statuto in sostituzione di quello abrogato.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione di quello nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, può essere rinnovata nel corso della durata in carica dello stesso Consiglio.

Art. 53 (Adozione dei Regolamenti)

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad essere applicate le norme dei medesimi Regolamenti vigenti, compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 54 (Norme transitorie e finali)

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.